

**ALTA CORTE  
DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Prot. n. 0017

**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

***DISPOSITIVO DELLA DECISIONE***

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 26/2010 proposto dalla società A.S.D. Real Nocera Superiore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società ASD Casertana Calcio avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale (FIGC) – pubblicata sul C.U. FIGC n. 107/CGF del 26/11/2010 - con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società Real Nocera nei confronti della ASD Casertana finalizzato all'annullamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale con cui è stato rigettato il reclamo avanzato dalla società Real Nocera in merito alla regolarità della gara disputatasi il giorno 10/10/10 tra Real Nocera e Casertana e valida per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D – Girone I – per la posizione irregolare di tesseramento nelle fila della Casertana del calciatore Esposito Emmanuele,

**DICHIARA**

**INAMMISSIBILE** il ricorso;

**SPESE** interamente compensate ;

**DISPONE** la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 20 gennaio 2011.

Il Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 20 gennaio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

